



SCHEMA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA SALA CIVICA SITA IN VIA DON LUIGI CORTI N° 2.

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____ presso il Comune di Casatenovo situato in piazza Repubblica 7 - 23880 Casatenovo (LC)

FRA

IL COMUNE DI CASATENOVO, con sede a Casatenovo in Piazza della Repubblica n. 7, C.F. e P.IVA 00631280138, qui rappresentato dalla dott.ssa Simona Milani, Responsabile del Settore Servizi alla Persona

E

L'ASSOCIAZIONE **GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO**, con sede a Casatenovo (LC) in via dei Tigli n. 11, C.F. 94037900134, qui rappresentata dal Presidente Casati Luigi;

L'ASSOCIAZIONE **IL TRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA (COMITATO FIERA)**, con sede a Casatenovo (LC) in via Volta n. 44, C.F. 02384870131 P.IVA 02384870131, qui rappresentata dal Presidente Galbusera Carlo;

L'ASSOCIAZIONE **GRUPPO VALLE DELLA NAVA**, con sede a Casatenovo (LC) in via Roma n. 75, C.F. 94027950131, qui rappresentata dal Presidente Torrielli Renato;

I dati sensibili, riferiti alle persone fisiche indicate nella presente convenzione, sono conservati presso l'ufficio cultura del comune di Casatenovo;

PREMESSO CHE:

- ✓ l'art. 3 comma 2 dello Statuto Comunale inerente il principio di sussidiarietà specifica che le funzioni dell'ente possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo le modalità stabilite dal regolamento ed in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale;
- ✓ l'art. 62, comma 1, dello Statuto Comunale specifica che Il Comune valorizza le autonome forme associative;
- ✓ il Comune di Casatenovo è comodatario per il periodo 1 ottobre 2020 - 30 settembre 2023 dell'immobile sito in via don luigi corti n° 2 di proprietà della "Cooperativa Edilizia S. Carlo Società Cooperativa", secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta, tra le parti, il 29 settembre 2020;



- ✓ il Comune di Casatenovo ha ricevuto dalla “Cooperativa Edilizia S. Carlo Società Cooperativa” l’autorizzazione a stipulare una convenzione per la gestione della sala con le associazioni operanti nell’ambito della tutela e valorizzazione dell’ambiente sul territorio di Casatenovo;
- ✓ L’Amministrazione Comunale di Casatenovo intende valorizzare, sia dal punto di vista sociale che culturale, la sala civica sita in via don luigi corti n° 2 dedicando la struttura ad attività di tutela e valorizzazione del territorio ed ad attività di interesse culturale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

1. L’immobile oggetto della convenzione, sito in Frazione Rogoredo Via don Luigi Corti 2, distinta nell’archivio del Catasto di Lecco al subalterno 21 del mappale 9557, Comune CASATENOVO, Sezione CAS, Foglio 12, è composta da:

- una sala polifunzionale posta al piano terra e completa di servizi igienici;
- un locale posto al primo piano e completo di servizi igienici;
- un’area verde posta intorno al perimetro dell’immobile;

2. L’immobile oggetto della convenzione è dotato delle seguenti suppellettili:

- PIANO TERRA

- 1 armadio basso a tre ante;

-PRIMO PIANO

- 6 scrivanie;
- 3 tavolini porta pc;
- 6 cassettiere;
- 5 sedie;
- 4 mobili bassi a due ante;
- 2 mobili bassi ad un’anta;
- 1 schedario a tre cassetti;

-DOTAZIONE SUPPLEMENTARE

- 210 sedie pieghevoli utilizzabili dalle associazioni convenzionate ma che restano a disposizione del Comune di Casatenovo;

3. il Comune di Casatenovo concede alle Associazioni, che sottoscrivono la presente convenzione, l’utilizzo dell’immobile in oggetto;

4. le Associazioni che sottoscrivono la presente convenzione sono d’ora in avanti denominate “Associazioni convenzionate”.

Art. 2 - DURATA E SCADENZA DELLA CONVENZIONE

1. L’affidamento di cui alla presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa e scadenza il 30 settembre 2023;



2. la presente convenzione, alla scadenza, non è rinnovabile in quanto il 30 settembre 2023 termina il comodato d'uso concesso al Comune di Casatenovo dalla Cooperativa Edilizia S. Carlo Società Cooperativa.

Art. 3 OBBLIGHI E ONERI DELLE ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE

1. Le Associazioni convenzionate si impegnano a servirsi dell'immobile concesso con diligenza, in modo che lo stesso, allo scadere della convenzione, possa essere restituito nello stato migliore, tenuto conto della normale usura dovuta al tempo;

2. le Associazioni convenzionate si impegnano a svolgere a propria cura e spese quanto previsto dal seguente disciplinare:

a) cura ordinaria dell'immobile

b) cura ordinaria delle aree verdi esterne

3. le Associazioni convenzionate si impegnano inoltre a:

a) detenere e custodire copia delle chiavi dell'immobile

b) osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumare

c) avvisare tempestivamente e senza ritardo l'Ente di eventuali problemi riscontrati nell'apertura e nell'utilizzazione dei locali;

4. è fatto divieto assoluto di eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento e agli impianti;

5. le Associazioni convenzionate utilizzano il locale a disposizione posto al primo piano come propria sede operativa, concordando tra loro la suddivisione e la condivisione degli spazi.

6. Le Associazioni convenzionate potranno utilizzare la sala polifunzionale posta al piano terra per gli eventi e le attività proprie delle stesse;

7. Le Associazioni convenzionate, di comune accordo e secondo le modalità che ritengono idonee, identificano un referente unico responsabile di curare i rapporti tra le stesse e il Comune di Casatenovo e ne faranno comunicazione scritta all'Ufficio Cultura del Comune di Casatenovo entro 30 (trenta) giorni dalla firma della convenzione;

8. Il referente delle Associazioni convenzionate è tenuto a comunicare all'ufficio cultura le date degli eventi programmati nella sala polifunzionale posta al piano terra di cui al comma 6 del presente articolo, con ragionevole anticipo;



9. le Associazioni convenzionate si impegnano ad utilizzare in maniera adeguata e senza sprechi gli impianti [acqua, elettricità e riscaldamento].

10. in caso di situazioni imputabili ad incuria o inadempienze delle Associazioni convenzionate si applica quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'Art. 7.

ART. 4 - PAGAMENTO DELLA TARIFFA DI CONCESSIONE

1. Ciascuna Associazione convenzionata è tenuta a corrispondere al Comune una tariffa determinata per similitudine a quella applicata per l'affitto annuale delle sale di proprietà comunale, annualmente deliberata dalla Giunta comunale in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione, pari a:

- € 100,00 + IVA per anno

in considerazione delle finalità sociali e culturali che si intendono perseguire con la presente Convenzione;

2. per gli anni in cui l'affidamento in gestione fosse inferiore a 12 (dodici) la tariffa è da considerarsi parametrata ai mesi di durata della convenzione stessa;

3. nel caso in cui il Comune di Casatenovo aggiorni le tariffe, si intendono aggiornate anche le tariffe previste nella presente convenzione.

Art. 5 - OBBLIGHI E IMPEGNI DEL COMUNE DI CASATENOVO

1. Il Comune di Casatenovo si impegna espressamente a rispettare quanto previsto dalla convenzione stipulata con la "Cooperativa Edilizia S. Carlo Società Cooperativa", sottoscritta il 29 settembre 2020, che si allega alla presente per conoscenza delle Associazioni convenzionate (Allegato A);

2. Il Comune di Casatenovo assimila la gestione della sala posta al piano terra a quanto previsto dal vigente "regolamento per l'utilizzo delle sale di proprietà comunale";

3. la sala polifunzionale posta al piano terra potrà essere messa a disposizione di soggetti diversi dalle Associazioni Convenzionate, con le modalità previste dal vigente "regolamento per l'utilizzo delle sale", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2017;

4. Il Comune si occuperà di gestire le richieste, di cui al precedente comma, verificando con il referente delle Associazioni convenzionate, di cui al comma 7 dell'Art. 3 della presente convenzione, la disponibilità della sala nella data richiesta, concordando con i richiedenti una data alternativa;



5. Una volta verificata la disponibilità della sala, Il Comune comunica al referente delle Associazioni convenzionate, di cui al comma 7 dell'Art. 3 della presente convenzione, le date per cui ha rilasciato l'autorizzazione;

6. Il Comune di Casatenovo si impegna a stipulare idonea assicurazione sul fabbricato contro l'incendio e le garanzie accessorie oltre per responsabilità civile tale da coprire danni o incidenti derivanti da cause accidentali, naturali, dolose e/o dalle attività, manifestazioni o iniziative organizzate dallo stesso e tenute presso l'immobile di cui trattasi responsabilità civile tale da coprire danni o incidenti derivanti dalle attività, manifestazioni o iniziative organizzate dallo stesso Comune o col suo patrocinio tenute presso l'immobile di cui trattasi;

7. Il Comune di Casatenovo mantiene a proprio carico le spese per la manutenzione straordinaria, l'energia elettrica, l'acqua potabile e il riscaldamento dell'immobile mantenendo intestati i contatori delle relative utenze.

ART. 6 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. In presenza di fatti e circostanze gravi ed assolutamente imprevedibili al momento della stipula oppure in presenza di un reiterato o grave mancato rispetto degli impegni sottoscritti, ciascuna delle parti potrà, previa diffida, recedere anticipatamente dalla presente convenzione, con comunicazione scritta adeguatamente motivata, da inviare alla controparte tramite posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della data indicata per la risoluzione;

2. l'affidamento dell'immobile, di cui all'art. 1, può essere revocato da parte dell'Ente prima della scadenza prevista, al verificarsi di una delle seguenti condizioni e senza alcun compenso a titolo di indennizzo da parte della stessa:

- grave e persistente inadempimento degli obblighi contrattuali;
- realizzazione di interventi sugli impianti e sulla struttura senza il rispetto della normativa vigente e senza disporre delle autorizzazioni dell'Ente;
- mancata osservanza degli obblighi assunti con la convenzione;
- aver procurato danni;
- non fruibilità prolungata dell'immobile;
- rilevanti motivi di interesse pubblico che comportino la risoluzione parziale o totale del rapporto;
- mancato pagamento del canone di cui all'art. 6, trascorsi 60 gg. dal ricevimento dell'intimazione alla regolarizzazione effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) o in alternativa tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7 - CONTROLLI E RINVIO



1. I competenti uffici comunali si riservano la facoltà di effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'immobile concesso allo scopo di verificare le condizioni indicate nel comma 2 dell'art. 6;
2. qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze delle Associazioni convenzionate che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futura dell'immobile, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, inclusa l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo alle Associazioni;
3. qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emerga un utilizzo inadeguato degli impianti [acqua, elettricità e riscaldamento] e un conseguente spreco di risorse, il Comune si riserva di addebitare alle Associazioni convenzionate i costi derivanti;
4. per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme vigenti con particolare riferimento al Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CASATENOVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

PER LE ASSOCIAZIONI

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE IL TRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO VALLE DELLA NAVA
